REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Direzione centrale per le relazioni internazionali e per le autonomie locali - Servizio elettorale, 9 aprile 2004, prot. n. 6586/1.3.1

Quesito su dimissioni consigliere comunale.

In risposta al quesito concernente la surroga di un consigliere comunale eletto in qualità di candidato sindaco sconfitto e collegato a tre liste, si fa presente quanto segue.

La surroga del consigliere comunale è disciplinata dall'art. 45, comma 1, del T.U. sull'ordinamento degli enti locali n. 267/2000. Questa disposizione prevede che il seggio che, per qualunque causa rimanga vacante, venga attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'eletto.

Nel caso in cui il consigliere da sostituire sia un candidato alla carica di sindaco, eletto ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 bis, comma 10, della L.R. n. 14/1995 (se si tratta di un comune con popolazione sino a 15.000 abitanti), ovvero ai sensi dell'art. 6, comma 7, della stessa legge (se si tratta di un Comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti), occorrerà fare riferimento, nel primo caso, al verbale dell'adunanza dei presidenti e, nella seconda ipotesi, al verbale dell'ufficio centrale.

In questi verbali deve essere individuata, nella graduatoria dei quozienti delle liste collegate al candidato sindaco risultato non eletto, la lista alla quale sarebbe spettato il seggio che è stato attribuito al candidato sindaco, corrispondente a quella con il quoziente più alto fra quelli che non hanno determinato l'attribuzione di seggi. Una volta individuata questa lista, nell'ambito della stessa, il seggio rimasto vacante dovrà essere attribuito, fra i candidati non eletti, a quello con la maggiore cifra individuale.